



ATTO N. 1389

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1266 del 19/11/2013)

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 28/11/2013*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 28/11/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1266 DEL 19/11/2013

OGGETTO: Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabrizio Felice Bracco avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate nell'esercizio finanziario 2013

Preso atto del parere espresso in data 15/11/2013 dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 15/11/2013 prot. n.0156009;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;


Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fabrizio Felice Bracco di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF"

RELAZIONE

Con la deliberazione di Giunta n. 1631 del 18/12/2001 la Regione Umbria ha disciplinato per la prima volta l'addizionale regionale all'Irpef, stabilendo la maggiorazione dello 0,2% da applicare sull'intero reddito con l'esclusione dei soli redditi che non superano il primo scaglione Irpef. La predetta disposizione ha trovato applicazione fino all'anno di imposta 2011. Anche per gli anni d'imposta 2012 e 2013 è stata confermata la stessa maggiorazione, rispettivamente con l'art. 1 della L.R. 17/2011 e con l'art. 1 della L.R. 26/12. Al riguardo si precisa che l'intervento normativo si è reso necessario per effetto delle disposizioni dell'art. 6 del D.lgs. 68/2011 che hanno previsto espressamente che le modifiche alle aliquote dell'addizionale all'Irpef devono essere effettuate con legge regionale.

Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento è necessario evidenziare che l'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n.68 del 2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" prevede che le Regioni a Statuto ordinario possono aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale nella seguente misura:

- 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 4 del citato articolo 6 dispone, inoltre, che "le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale", con applicazione a decorrere dal 2014, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 6.

Gli scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF e disciplinati dall'art. 11, co. 1, TUIR sono i seguenti:

- 1) fino a 15.000 euro;
- 2) oltre 15.001 euro e fino a 28.000 euro;
- 3) oltre 28.001 euro e fino a 55.000 euro;
- 4) oltre 55.001 euro e fino a 75.000 euro;
- 5) oltre 75.000 euro.

Partendo da tale presupposto, è da ritenere senz'altro che, ai sensi della nuova disposizione, ogni qualvolta la Regione vorrà disporre aliquote differenziate di addizionale, lo dovrà fare tenendo conto non solo della progressività, ma di quella particolare progressività che è prevista per l'imposta erariale.

Se la Regione vuole applicare un'unica aliquota senza distinzione per categorie di reddito, potrà continuare a farlo ai sensi della norma istitutiva dell'addizionale regionale - art. 50 L. 446/97 .

Gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n.68 del 2011 introducono, altresì, una serie di vincoli incrociati a partire dalla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP. La finalità di queste restrizioni va ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche.

Nello specifico:

- l'articolo 6, comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell'IRAP, non può contestualmente maggiorare l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%;
- le maggiorazioni oltre lo 0,5% non possono essere applicate al primo scaglione di reddito IRPEF (fino a 15.000 Euro);
- l'articolo 5 dispone che "non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione dell'addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%".

Le Regioni, sempre alla luce della nuova disciplina recata dal medesimo articolo 6, hanno anche la facoltà di disporre, attraverso una propria legge e con risorse esclusivamente a carico del proprio bilancio:

- detrazioni in favore della famiglia, attraverso una maggiorazione delle detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR. Nel caso in cui il livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni maggiorate, le Regioni potranno adottare con legge regionale misure sostitutive di sostegno economico diretto. In merito a questa ipotesi si evidenzia che la misura riguarda principalmente i figli a carico e interessa, quindi, solo marginalmente i contribuenti titolari di pensione. Al riguardo si precisa che i soggetti che usufruiscono delle detrazioni per carichi di famiglia sono circa 190.000 (30%);
- detrazioni a valere sull'addizionale IRPEF in sostituzione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

Per l'anno di imposta 2014, si rende pertanto necessario rideterminare la misura dell'addizionale regionale all'Irpef in base ai punti percentuali di maggiorazione ed agli scaglioni di reddito consentiti dalla normativa statale in quanto non può essere applicata la maggiorazione a partire dal secondo scaglione.

La maggiorazione, infatti, può essere disposta in misura fissa su tutti gli scaglioni ovvero in maniera progressiva anche con interventi di variazioni aliquote minime (un centesimo di punto).

Al fine di mantenere l'invarianza del gettito fiscale (circa 18 milioni di euro) e ridurre il carico fiscale sulle fasce reddituali più deboli, con particolare riguardo al primo scaglione di reddito, si rende, pertanto, necessario rideterminare le aliquote dell'addizionale regionale Irpef con incrementi progressivi per scaglioni di reddito come di seguito indicato:

1° scaglione (0-15.000)	nessuna maggiorazione
2° scaglione (15.001-28.000)	maggiorazione dello 0,40 %
3° scaglione (28.001-55.000)	maggiorazione dello 0,45 %
4° scaglione (55.001-75.000)	maggiorazione dello 0,50 %
5° scaglione (oltre 75.000)	maggiorazione dello 0,60 %

Nella tabella che segue è stata effettuata una stima per l'anno 2014 dell'imposta dovuta comparando l'applicazione della quota di addizionale regionale prevista dalla legislazione vigente con la rimodulazione di cui all'unito d.d.l.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(valori in migliaia di euro)

Reddito Imponibile (scaglioni)	Contribuenti		Imposta a legislazione vigente (0,2 oltre il 1° scaglione sull'intero reddito)	Imposta con aliquote rimodulate
	Numero	Peso%		
fino a 15.000 euro	163.656	33,10%	0	0
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	228.065	46,12%	€ 9.113	€ 4.543
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	82.637	16,71%	€ 5.649	€ 6.596
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	9.942	2,01%	€ 1.202	€ 1.995
oltre 75.000 euro	10.159	2,05%	€ 2.318	€ 5.161
Totali	494.459	100,00%	€ 18.282	€ 18.295

Per sottolineare l'impatto sul singolo contribuente della rimodulazione delle aliquote in commento si riporta, nel seguente prospetto, a titolo esemplificativo l'imposta dovuta per la variazione regionale e i relativi decrementi/incrementi rispetto al regime vigente di alcune basi imponibili, tutti i redditi inferiori a 30.000,00 beneficiano di un risparmio fiscale.

(valori in unità di euro)

Reddito imponibile	Imposta aliquota 0,2 legislazione vigente	Imposta rimodulazione aliquote progressive	Decremento/Incremento con rimodulazione
15.000	0	0	0
16.000	32	4,0	-28
20.000	40	20,0	-20,0
25.000	50	40,0	-10,0
28.000	56	52,0	-4,0
30.000	60	61,0	1,0
40.000	80	106,0	26,0
55.000	110	173,5	63,5
75.000	150	273,5	123,5
100.000	200	423,5	223,5
150.000	300	723,5	423,5
200.000	400	1023,5	623,5
300.000	600	1623,5	1.023,5

Conseguentemente gli effetti dell'intervento fiscale possono così riassumersi:

- applicazione progressiva dell'imposta per scaglioni di reddito;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- il gettito complessivo dell'imposta non subisce alcuna variazione;
- la rimodulazione delle aliquote ha degli effetti positivi per i redditi al di sotto di 30.000,00 euro (circa l'80% dei contribuenti umbri);
- l'esclusione dall'imposizione regionale per i redditi fino a 15.000,00 euro.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF".

Art. 1

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2014, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n.68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

a) per i redditi fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;

b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione dello 0,40 per cento;

c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione dello 0,45 per cento;

d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,50 per cento;

e) per i redditi oltre 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di Riferimento

Note all'art.1

Si riporta il testo dell'art.6 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n.68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011):

Art. 6

Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore (1):

a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013 (2);

b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014 (3);

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base (4).

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

4. Per assicurare la razionalità del sistema

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2014 (5).

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

(1) Alinea modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a) del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, e successivamente modificato dall'art. 28, comma 1 del d.l. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con effetto a decorrere dall'anno d'imposta 2011.

(2) Lettera modificata dall'art. 1, comma 10, lett. b) del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

(3) A norma dell'art. 16, comma 12 septies del d.l. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 le Regioni sottoposte a piano di stabilizzazione finanziaria possono disporre l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota di cui alla presente lettera.

(4) Comma modificato dall'art 1, comma 10, lett. c) del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

(5) Comma così modificato dall' art. 1, comma 555, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 15/11/2013

IL DIRETTORE
GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Beni e attività culturali. Politiche dello spettacolo. Turismo e promozione dell'Umbria. Grandi manifestazioni. Associazionismo culturale. Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie. Rapporti con il Consiglio regionale"

OGGETTO: Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 18/11/2013

Assessore Fabrizio Felice Bracco

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 28 NOV 2013
Per copia conforme
all'originale.

segue atto n. 1066 del 19.11.2013

L FUNZIONARIO